STUDIO DMZ CONSULENZA INTERDISCIPLINARE

AGGIORNA n 92 del 23/07/2020

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**
Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**
Dott. **ANTONIO GAMMA**
Dott. **ALBERTO GASPARINI**
Dott. **MARCO ZANIN**
Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile
Rag. **ROBERTA PALMIERI**
Rag. **EUGENIA RUSSO**
ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro
Dott. **IVANO POCI**
Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO
Rag. **ALESSANDRA PORRO**
NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE
CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE
IVANA PICCIAU
Analista Contabile
Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**
Rag. **EMANUELA JAYME**
CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL SERVIZI INTERDISCIPLINARI**

ACCONTI IMPOSTE 2020
Decreto liquidità esclude sanzioni se si paga almeno l'80% del dovuto

In via preliminare è opportuno ricordare che l'acconto costituisce un anticipo d'imposta per l'anno successivo e che, secondo la norma generale, quest'ultimo non è dovuto quando l'imposta lorda riferita al periodo considerato nella dichiarazione dei redditi, risulta inferiore ad un determinato importo che differisce in base al tributo, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto,

Gli acconti sono determinati, alternativamente, secondo **due metodi**:

- **storico:** i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) sono determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente, al netto di eventuali detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

- **previsionale**: consente di versare un importo stimato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta se si presume di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente.

Normalmente la **misura ordinaria** dell'acconto d'imposta è basata sul **metodo storico ed è generalmente pari al 100%** dell'imposta, salvo **alcune eccezioni.**

Qualora venisse scelto il metodo previsionale, in caso di minor versamento rispetto a quanto dovuto, oltre agli interessi, è prevista anche una sanzione nella misura del 30% dell'acconto non pagato.

Il Decreto Liquidità prevede che **non verranno applicate sanzioni e interessi** nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES, IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti solari), **risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto**.

Sul punto si precisa che tale disposizione relativa agli acconti dovuti a titolo di IRPEF, IRES e IRAP per il **2020 fa riferimento solo al metodo previsionale e non a quello storico,** il quale segue la percentuale ordinaria del 100% dell'imposta relativa al periodo precedente.

In altre parole, il Decreto Liquidità **non interviene** a modificare la percentuale di acconto determinata secondo il **metodo storico**, ma modifica **soltanto** la modalità di determinazione dell'acconto secondo il **metodo previsionale**, mediante l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni interessi per omesso o insufficiente versamento nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP siano non inferiori all'80%.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti